



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO
MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 – Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
[SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it](http://www.iismarchesimascalucia.gov.it)

UNIONE EUROPEA
REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA

LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO
MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 – Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it

[SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it](http://www.iismarchesimascalucia.gov.it)

RIFORMA DEI LICEI E NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Parte I

RIFORMA DEI LICEI

Art.1

1. Il percorso liceale è suddiviso in un biennio comune obbligatorio e un triennio facoltativo a scelta dello studente.
2. Alla fine del biennio lo studente sceglie un indirizzo tra i seguenti: scientifico , classico, coreutico, delle scienze umane, economico-sociale, linguistico, musicale, artistico.

Art.2

1. Il biennio comprende nove materie obbligatorie: diritto ed educazione civica (2 ore), lingua e letteratura italiana (4 ore), lingua inglese (3 ore), lingua latina (3 ore), matematica (4 ore), scienze naturali e chimica (3 ore), scienze motorie e sportive (2 ore), storia e geografia (4 ore), educazione alla salute (1 ora), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (1 ora).

Art.3

1. Il triennio prevede corsi fissi specifici, per ogni indirizzo, e corsi a scelta dello studente, che variano a seconda dell'indirizzo e delle proposte dell' istituto . I corsi a scelta si suddividono tra corsi alfa e beta, in base all'attinenza con il percorso di studi scelto. Tra i corsi facoltativi sono presenti le proposte di corsi di educazione alla salute, educazione fisica e diritto qualora essi non siano già presenti nei corsi fissi dell'indirizzo.
2. I corsi fissi per l'indirizzo scientifico sono: chimica, fisica, matematica, scienze naturali e biologia, lingua inglese, storia.
3. I corsi fissi per l'indirizzo classico sono: latino, greco, italiano, diritto, filosofia, storia, lingua inglese.
4. I corsi fissi per l'indirizzo coreutico sono: storia della danza e della musica, tecniche della danza, coreografia, pratica musicale della danza, lingua inglese.
5. I corsi fissi per l'indirizzo delle scienze umane sono: scienze umane, filosofia, diritto, storia, lingua e letteratura italiana, lingua inglese.
6. I corsi fissi per l'indirizzo economico-sociale sono: diritto ed economia, lingua inglese, seconda lingua straniera, storia, matematica.
7. I corsi fissi per l'indirizzo linguistico sono: lingua e letteratura Italiana, lingua e letteratura Inglese, terza e quarta lingua a scelta, storia.
8. I corsi fissi per l'indirizzo musicale sono: storia della musica, composizione, musica d'insieme, esecuzione e interpretazione, tecnologia musicale, lingua inglese.
9. I corsi fissi per l'indirizzo artistico sono: storia dell'arte, chimica della materia, matematica e geometria, laboratorio artistico, arti figurative, lingua inglese.

Art. 4

1. I corsi a scelta consistono in attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive. A titolo esemplificativo si individuano:

- Corsi di latino e greco
- Corsi di matematica e fisica
- Corsi di Storia delle religioni
- Corsi di teatro
- Corsi di musica
- Corsi di danza
- Corsi di pittura, scultura e simili
- Corsi di primo soccorso
- Corsi di sport individuali e di squadra
- Corsi di giornalismo

- **Corsi di avviamento alla professione di guida turistica**
- **Corsi di conoscenza e valorizzazione del territorio**

Art.5

- 1. I corsi del triennio prevedono tre livelli: corso base, corso intermedio, corso avanzato. Ciascun corso ha la durata di un anno scolastico.**

Art.6

- 1. A conclusione di ogni bimestre, lo studente che riceve valutazioni insufficienti ha la possibilità di partecipare a corsi di recupero facoltativi tenuti dai docenti stessi. Alla fine dell'anno scolastico, lo studente che riceve valutazioni finali insufficienti segue i corsi di recupero estivi con esame finale.**
- 2. Nel caso di bocciatura all' esame finale di cui al precedente comma, se la stessa riguarda i corsi obbligatori, lo studente ripete l'anno scolastico; se invece la bocciatura riguarda i corsi a scelta, lo studente ripete solo il corso scelto, durante il successivo anno scolastico.**

Art. 7

- 1. Lo studente riceve, a conclusione di ciascun bimestre, due schede di valutazione: una numerica e una alfabetica, che convergono in un voto unico alfanumerico a conclusione di un quadrimestre.**
- 2. La scheda di valutazione numerica valuta le competenze, le abilità e le conoscenze dello studente e corrisponde ad una media delle valutazioni delle verifiche scritte e orali.**
- 3. La scheda di valutazione alfabetica valuta il grado di impegno, costanza , interesse dello studente. Alle valutazioni è attribuito un valore da A a E, dove A corrisponde al grado massimo ed E al grado minimo.**

Art.8

- 1. Il monte ore complessivo settimanale per il biennio è di 27 ore, per il triennio è di quaranta ore, distribuite in cinque giorni.**
- 2. L' unità oraria è di sessanta minuti, di cui 50 minuti dedicati alla lezione e dieci minuti di pausa di socializzazione e per spostarsi da un corso all'altro.**

Art.9

- 1. Nell'ultima settimana di agosto e nella prima settimana di settembre, i docenti presentano il proprio corso agli studenti.**
- 2. Nei quattro giorni successivi alla presentazione dei corsi, gli studenti scelgono i corsi da frequentare.**
- 3. Il corso si attiva con un minimo di dieci e un massimo di cinquanta studenti.**
- 4. Ogni docente può attivare più di un corso.**
- 5. Lo studente insoddisfatto di un corso, alla fine del quadrimestre può cambiarlo.**

Art.10

- 1. Il docente, sulla base del numero di studenti effettivamente frequentanti, riceve un aumento stipendiale mensile, da un minimo di 100 a un massimo di 1000 euro.**
- 2. Se un docente non ha iscrizioni al proprio corso, il Dirigente scolastico lo destina ad altre mansioni.**

PARTE II

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art.11

- 1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è prevista una valutazione mediante moduli, creati dal Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015 n.107. I componenti esterni, individuati dall'Ufficio scolastico regionale, sono quattro.**
- 2. Ogni studente esprime un giudizio sugli insegnanti dei corsi che frequenta tramite il modulo di cui al precedente comma.**
- 3. I moduli sono anonimi e le risposte alle domande dei moduli sono il più possibile sintetiche.**
- 4. Le domande riguardano le metodologie di insegnamento, il grado di empatia nei confronti della classe, la collaborazione alla risoluzione dei problemi della classe, riscontrati anche durante le attività extrascolastiche.**
- 5. Il Comitato per la valutazione dei docenti visiona le risposte e attribuisce un punteggio ad ogni docente. Sulla base del punteggio ottenuto, è attribuita al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 dell'art.1 della citata legge 13 luglio 2015 n.107. Tale somma, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.**
- 6. La valutazione ordinaria è effettuata ogni tre anni.**
- 7. In caso di urgenza, nel mese di gennaio di ogni anno, un numero di studenti pari ad almeno un decimo degli studenti dell'istituzione scolastica può richiedere la valutazione straordinaria di uno o più docenti. La richiesta va inoltrata al Dirigente scolastico che decide, sentito il parere del Comitato per la valutazione dei docenti, se sottoporre il o i docenti a valutazione.**

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

- 1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.**

Art. 13

- 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Art.14

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**